

ADDENDUM

ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI

CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Edizione 2 - Lotto 10

tra

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Marco Mizzau, giusti poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**" o solo "**Consip**"),

e

Gemmo S.p.A., con sede legale in Arcugnano (VI), Via dell'Industria n. 2, (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

Congiuntamente anche le "**Parti**"

premesse che

- Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data **12/05/2022**, una Convenzione che definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Ordinatori di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore della fornitura di **SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**;
- il massimale INIZIALE della suddetta Convenzione, come stabilito ai sensi dell'art. 4, *comma 2*, della Convenzione medesima, è pari a **€ 4.200.000,00**;
- il suddetto massimale originario, è stato successivamente incrementato del 50% (pari a euro



2.100.000,00) il 07/12/2022 per effetto dell'Art. 16 L146/21.

- alla data del **18/03/2024** si è riscontrata un'erosione del massimale del **55 %**, **pari cioè a Euro 3.430.575,91**;
- tuttavia, per far fronte ad esigenze impreviste e imprevedibili, intervenute e rappresentate dalle amministrazioni, si rende necessario procedere ad un incremento di due quinti del suddetto massimale;
- in proposito, l'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, richiamato all'art. 4, *comma 5*, della Convenzione e al paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato, consente l'incremento della stessa di due quinti del massimale originariamente previsto;
- inoltre ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), (richiamati peraltro anche dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021), e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e, segnatamente:
 - si è verificata una circostanza imprevista e imprevedibile, ossia un Ordine preliminare non previsto, per l'Aggiornamento tecnologico del sistema di videosorveglianza del Comune di Messina pari a circa Euro **2.270.000,00** iva esclusa, quindi, gli Ordinativi Preliminari ad oggi predisposti su richiesta delle Amministrazioni assumono un valore complessivo quasi pari al valore massimo del lotto.
 - l'incremento conseguente a tale esigenza non altererebbe la natura generale del contratto;
 - l'incremento del massimale di due quinti (40%), già espressamente previsto nella lex specialis di gara e quindi conosciuto e accettato da tutti i concorrenti, ivi compreso il Fornitore, non supera il 50% del valore originario del massimale medesimo, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- in conseguenza di quanto sopra viene quindi sottoscritto il presente addendum, quale parte



integrante e sostanziale della Convenzione;

- le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine della predetta Convenzione, che qui si intende integralmente trascritta, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio specificate.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compresa la Convenzione e i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

Articolo 2

Variatione del massimale della Convenzione

1. Il massimale di cui all'art. 4, comma 2, della Convenzione, si intende incrementato, ai sensi dell'art. dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, - richiamato all'art. 4, comma 5, della Convenzione e al paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato - e dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo di Euro **1.680.000,00**, pari cioè al 40% dell'originario massimale contrattuale, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro **7.980.000,00**, comprensivo di estensione del 50% ex art 16 - L146/21 effettuata il 07/12/2022.
2. Il corrispettivo per le singole prestazioni contrattuali rimane quello stabilito all'articolo 10 della Convenzione.



3. L'aumento delle prestazioni contrattuali non è fonte di alcuna obbligazione da parte della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite nella Convenzione.
4. L'esatto ulteriore valore delle prestazioni contrattuali sarà determinato dai Contratti di Fornitura conclusi dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, sino al valore massimo sopra stabilito.

Articolo 3

Garanzia

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione, a fronte dell'incremento del massimale, il Fornitore integrerà: i) la **garanzia n. 753511135** del 08/10/2021 e relativa **appendice** del 13/12/2022 **n. 690217522**, rilasciata da Allianz in favore delle Amministrazioni Contraenti, fino all'importo complessivo di Euro **1.706.258,90** (unmilionesettecentoseiduecentocinquantotto/90 Euro); mantenendo ferme ed invariate tutte le condizioni delle garanzie già presentate.

Articolo 4

Clausola finale

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui alla Convenzione e ai relativi allegati, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.

CONSIP S.p.a.
Dottor Marco Mizzau

IL FORNITORE



Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 – Variazione del massimale della Convenzione;

IL FORNITORE